

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 404

presentata dai Consiglieri regionali
PITTALIS - ZEDDA Alessandra - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI -
RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS

il 14 marzo 2017

Istituzione della figura professionale di autista soccorritore

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il lavoro degli autisti soccorritori viene visto come attività di semplice conduzione di mezzi, mentre di fatto, nella pratica di ogni giorno, oltre alla guida delle ambulanze, essi intervengono in equipe sui pazienti, assieme alle altre figure professionali che costituiscono le singole unità operative, svolgendo attività di assistenza sanitaria, da cui derivano importanti responsabilità sia civili che penali, e che, soprattutto, richiedono una specifica competenza. Ciò non di meno, attualmente l'autista soccorritore é inquadrato nel generico ruolo di operatore tecnico, e non gli vengono riconosciuti né una specifica professionalità, né indennità, né assicurazione né, tanto meno, un trattamento economico adeguato.

Già molte regioni, tra cui il Veneto, l'Emilia Romagna e l'Abruzzo, hanno riconosciuto l'importanza del ruolo professionale e legiferato in materia, definendo le mansioni, la formazione, l'inquadramento professionale, le indennità e la copertura assicurativa.

Attualmente in Sardegna ogni azienda sanitaria ha utilizzato dei criteri differenti per l'assunzione degli autisti soccorritori; alcuni sono inquadrati nei ruoli propri dell'azienda, altri sono dipendenti di agenzie interinali, altri ancora sono dipendenti di cooperative sociali, con enormi differenze in termini di trattamento economico e di tutele lavorative. Con questo progetto di legge si vuole colmare un vuoto normativo anche nella nostra Regione e istituire la figura professionale dell'autista soccorritore, definendo specifici criteri di accesso alla professione, criteri didattici e scientifici di formazione e di aggiornamento professionale, al pari delle altre professionalità che compongono le unità mobili di soccorso.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Figura professionale e profilo

1. L'autista soccorritore è l'operatore tecnico che, in seguito a specifica formazione, provvede alla conduzione dei mezzi di soccorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), collabora al mantenimento della loro efficienza e di quella delle apparecchiature in essi installate e all'intervento di soccorso sul territorio, nelle varie fasi del suo svolgimento.

2. All'autista soccorritore sono riconosciute, in sede contrattuale, le indennità di rischio, pericolo e danno previste per le altre figure professionali di operatori del soccorso.

Art. 2

Contesto operativo

1. L'autista soccorritore presta la propria attività sul territorio alle dipendenze di aziende sanitarie e ospedaliere, ovvero di enti pubblici e privati, e in associazioni di volontariato.

2. L'autista soccorritore può effettuare il trasporto di persone per le quali siano richiesti i mezzi di cui all'articolo 1 anche al di fuori delle situazioni di emergenza.

Art. 3

Contesto di lavoro

1. L'autista soccorritore svolge le sue attività inserito in équipe, in collegamento funzionale e in collaborazione con gli operatori professionalmente preposti all'intervento di soccorso.

Art. 4

Attività e competenza

1. Le attività dell'autista soccorritore sono rivolte alla logistica dell'intervento di emergenza e sono svolte secondo i piani e le direttive della centrale operativa 118 o del servizio o del medico dal quale l'intervento è coordinato.

2. Le attività di cui al comma 1 ricadono nelle seguenti tipologie:

- a) conduzione del mezzo di soccorso;
- b) supporto a tutti gli interventi sanitari;
- c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.

3. La tabella A allegata che è parte integrante della presente legge, riassume rispettivamente le attività dell'autista soccorritore e le competenze che lo stesso deve possedere.

Art. 5

Formazione

1. La formazione dell'autista soccorritore è di competenza della Regione la quale, sulla base del fabbisogno del servizio sanitario regionale di competenza e delle esigenze di altre organizzazioni pubbliche o private operanti sul proprio territorio e, nel rispetto delle norme contenute nella presente legge, autorizza le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e altre istituzioni pubbliche e private, e le organizzazioni di volontariato alla effettuazione dei relativi corsi.

2. L'organizzazione dei corsi e della didattica è di competenza delle singole aziende, o delle macroaree, qualora già istituite, sulla base di apposite linee guida emanate dalla Regione, che ne assicura il coordinamento.

Art. 6

Requisiti di accesso

1. Per l'accesso ai corsi di formazione di

autista soccorritore è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo, il possesso della patente di guida di tipo B e il compimento del ventunesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.

Art. 7

Organizzazione didattica

1. Il corso di formazione per autista soccorritore è articolato nei seguenti moduli didattici:

- a) di base, per 100 ore di teoria, 20 ore di esercitazioni, 20 missioni di soccorso, 20 missioni con dispositivi di allarme, 20 missioni di trasporto;
- b) professionalizzante, per 50 ore di teoria, 50 ore di esercitazioni.

2. Per l'accesso ai corsi di cui al comma 1, lettera b), è richiesto un periodo di attività non inferiore ad anni due.

3. La Regione, in relazione a specifiche tipologie di impiego dell'autista soccorritore, può prevedere altri moduli didattici, riferiti a temi specifici, per trasmettere particolari competenze o per integrare l'autista soccorritore in particolari strutture organizzative locali.

4. I moduli tematici di cui al comma 3, sono costituiti da un massimo di cento ore, delle quali non più di cinquanta sono riservate a insegnamenti teorici.

5. Il passaggio da un modulo al successivo è condizionato da una valutazione positiva, da parte del corpo docente, dell'apprendimento e delle abilità pratiche acquisite dall'allievo.

6. La Regione in relazione a più generali esigenze di educazione al soccorso sanitario, può ammettere alla frequenza del solo modulo di base, e senza alcun obbligo dell'esame di cui all'articolo 10, anche persone estranee al profilo professionale di autista soccorritore.

Art. 8

Materie di insegnamento

1. Le materie di insegnamento relative ai moduli didattici di cui all'articolo 7, comma 1, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

- a) area socio-culturale, istituzionale e legislativa;
- b) area igienico-sanitaria;
- c) area tecnico-operativa.

2. Le materie di cui al comma 1 sono riassunte nella tabella B allegata che costituisce parte integrante della presente legge.

Art. 9

Tirocinio

1. Tutti i corsi prevedono un tirocinio guidato in misura non inferiore a quella stabilita dall'articolo 7. Le attività di tirocinio sono assistite da un tutor e svolte presso le strutture e i servizi nel cui ambito la figura professionale dell'autista soccorritore trova impiego, autorizzati con le procedure di cui all'articolo 5.

2. Quando le attività di cui al comma 1 consistono in missioni di soccorso, queste sono calcolate sul numero di missioni svolte.

3. Alla fine del tirocinio il tutor predispone, per ogni allievo, una scheda riassuntiva che documenti le attività del tirocinio e valuti le capacità dimostrate dall'allievo.

Art. 10

Esame finale e rilascio dell'attestato

1. La frequenza dei corsi è obbligatoria e non sono ammessi alle prove di valutazione finale gli allievi che abbiano superato il tetto massimo di assenze giustificate indicato dalla Regione nel provvedimento istitutivo dei corsi.

2. Al termine del corso gli allievi sono

sottoposti a una prova teorica e a una prova pratica, da parte di una commissione, la cui composizione è individuata dal provvedimento di cui al comma 1 e della quale fa parte un membro designato dalla Regione.

3. All'allievo che supera le prove è rilasciato un attestato di qualifica specifico per il corso superato.

Art. 11

Titoli pregressi

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, definisce e quantifica il credito formativo da attribuire ai titoli e ai servizi pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale dell'autista soccorritore.

Art. 12

Norma finanziaria

1. I corsi di autista soccorritore sono cofinanziati dalla Regione, che annualmente determina i criteri e i parametri di finanziamento.

2. Le spese previste per l'attuazione dell'articolo 5 sono valutate in euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2017.

3. Nel bilancio della Regione per l'anno 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

in aumento

missione 15 - programma 02 - capitolo
SC02.0461

Spese per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (articolo 6, comma 1, lettera f), legge regionale 5 marzo 2008, n. 3)

2017	euro	400.000
------	------	---------

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - capitolo
SC08.0024

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (articolo 25, legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, articolo 3, legge regionale 29 maggio 2014, n. 10 e articolo 1, comma 7, lettera a), legge regionale 9 marzo 2015, n 5)

2017	euro	400.000
------	------	---------

Allegati

TABELLA A

Elenco delle principali attività e competenze proprie dell'autista soccorritore

A - Competenze tecniche:

1. è responsabile della conduzione e della manutenzione del mezzo di soccorso;
2. svolge la propria attività con funzione di guida dell'ambulanza, in risposta alle richieste di soccorso sanitario territoriale e di trasporti urgenti presso altre strutture sanitarie, collabora attivamente nella gestione del soccorso, secondo le indicazioni del responsabile sanitario;
3. garantisce i trasporti secondari non urgenti e i trasporti sanitari interni;
4. garantisce il trasporto, senza la presenza del sanitario, di campioni biologici e di organi;
5. cura la manutenzione ordinaria e controlla il buon funzionamento del mezzo di soccorso, segnala eventuali problemi e disfunzioni;
6. collabora sulla base delle proprie responsabilità, alla stesura delle procedure, dei protocolli operativi e dei sistemi di verifica nei servizi d'appartenenza.

B - Attività di verifica:

1. controlla l'efficienza dei mezzi di soccorso affidati;
2. collabora con il personale di equipaggio nel controllo del materiale del vano sanitario;
3. controlla lo stato generale del mezzo, relazionando su eventuali problematiche rilevate;
4. utilizza strumenti informatici per la registrazione dei controlli ai mezzi affidati, riportando i dati richiesti per eventuali interventi di manutenzione;
5. collabora alla verifica degli standard di qualità del servizio di appartenenza;
6. concorre alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione;
7. collabora alla definizione dei propri bisogni formativi e dell'addestramento del personale da formare.

C - Attività di soccorso:

1. è responsabile del funzionamento e della conduzione del mezzo di soccorso;
2. secondo accordi con la centrale operativa 118 sceglie il mezzo e il percorso più idoneo al tipo d'intervento;
3. localizza il luogo dell'intervento ed è in grado di individuarlo con la massima precisione possibile;
4. verifica con l'intero equipaggio eventuali misure collaterali da adottare;
5. raggiunge il posto del soccorso con una conduzione il più sicura possibile del mezzo, sulla base delle normative vigenti, del codice di gravità dell'intervento e in ogni caso nel rispetto della sicurezza e incolumità dell'intero equipaggio e della circolazione stradale (pedoni, ciclisti, automobilisti), tenendo in considerazione le condizioni meteo, orografiche e del traffico stradale;
6. mantiene le comunicazioni radio-telefoniche con la centrale operativa 118, con la supervisione del personale sanitario;
7. partecipa alla valutazione sulla scena dell'intervento, alla messa in sicurezza dei soccorritori, degli infortunati e del mezzo;
8. usa l'attrezzatura tecnica in dotazione dei dispositivi di protezione individuale;
9. partecipa, su indicazione del responsabile del soccorso, alle attività di:
 - 9.1) rianimazione cardio-polmonare di base (BLS);
 - 9.2) intervento su politraumatizzati (BTLS);
 - 9.3) estricazione dal veicolo;
 - 9.4) immobilizzazione mediante uso dei presidi a disposizione;
 - 9.5) posizionamento su barella a cucchiaio e/o asse spinale e/o materassino a depressione, con immobilizzazione secondo tecniche accreditate;
 - 9.6) caricamento dell'infortunato su barella e immobilizzazione mediante cinture di sicurezza;
 - 9.7) trasporto su telo e/o su sedia portantina;
10. adatta la guida allo stato del paziente, su indicazioni del personale sanitario, e adotta un comportamento di guida sicura in base alle condizioni meteo e stradali;

11. comunica alla centrale operativa 118 il codice di partenza, arrivo sul posto, partenza dal posto e rientro e altre eventuali informazioni nel rispetto della massima sicurezza di guida;
12. collabora al trasporto del paziente nei locali di accettazione ospedaliera;
13. al termine dell'intervento, in collaborazione col personale infermieristico, ripristina:
 - 13.1) la funzionalità completa del mezzo;
 - 13.2) la pulizia interna e disinfezione del mezzo;
 - 13.3) la pulizia, disinfezione, ripristino materiale e presidi di immobilizzazione utilizzati;
 - 13.4) collabora alla compilazione della scheda di soccorso per i dati di sua competenza.

TABELLA B

Moduli didattici, obiettivi di modulo e materie di insegnamento

A - Modulo di base:

100 ore di teoria (BLS-D, tecniche di immobilizzazione, nozioni di primo soccorso e tecniche di guida teorica), 20 ore di esercitazioni, 20 missioni di soccorso, 20 missioni con dispositivi di allarme, 20 missioni di trasporto.

Obiettivi didattici del modulo:

1. individuare le necessità primarie dei pazienti nei vari tipi di emergenza;
2. conoscere la rete dei servizi di emergenza e la sua organizzazione;
3. conoscere e applicare i sistemi di immobilizzazione e di trasporto;
4. conoscere le tecniche di rianimazione di base;
5. conoscere e applicare il supporto vitale di base e le norme di primo soccorso.

Materie di insegnamento:

Area socioculturale, istituzionale e legislativa	Area igienico-sanitaria	Area tecnico-operativa
Elementi di organizzazione dei servizi di soccorso	- Elementi di Patologia generale - Traumatologia e trattamento delle lesioni	- Supporto vitale di base e norme di primo soccorso - Assistenza al personale infermieristico nelle urgenze-emergenze

B - Modulo professionalizzante:

50 ore di teoria (approfondimento del modulo di base, conoscenza dell'organizzazione del sistema 118, fondamenti di radiocomunicazione, uso specifico dei dispositivi di protezione individuale, conoscenza del mezzo di soccorso, disinfezione del mezzo e dei materiali, tecnologie specifiche presenti nei mezzi di soccorso come attrezzature sanitarie, sistemi di radiolocalizzazione, ecc., cenni di gestione di una maxiemergenza), 50 ore di esercitazioni pratiche sugli argomenti trattati nel modulo teorico.

Obiettivi didattici del modulo:

1. sviluppare la consapevolezza del ruolo dell'autista soccorritore;
2. conoscere le caratteristiche dei mezzi, le tecniche di guida e di posizionamento;
3. conoscere le apparecchiature installate a bordo e saper comunicare correttamente con la centrale operativa;
4. conoscere e applicare i principi fondamentali di anatomia e fisiologia del sistema nervoso, dell'apparato locomotorio, respiratorio e cardiocircolatorio;
5. conoscere i fondamenti della legislazione sanitaria e della organizzazione del Servizio sanitario nazionale;
6. individuare i componenti del sistema di emergenza e identificare le risorse disponibili sul territorio.

Materie di insegnamento:

Area socioculturale, istituzionale e legislativa	Area igienico-sanitaria	Area tecnico-operativa
<ul style="list-style-type: none">- Principi di etica professionale- Organizzazione del SSN ed elementi di legislazione sanitaria- Lingua inglese	<ul style="list-style-type: none">- Principi di anatomia e fisiologia del sistema nervoso, degli apparati respiratorio, locomotorio e cardiocircolatorio- Igiene e prevenzione nel soccorso e nei relativi mezzi	<ul style="list-style-type: none">- Tecniche di guida dei mezzi di soccorso- Radiocomunicazioni- Prevenzione antinfortunistica negli interventi di soccorso- Tecnologie sanitarie per il soccorso